

## **GARA TELEMATICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DENOMINATO “INTEGRAZIONE SCOLASTICA”.**

**CIG: 8951471B8B**

**CPV: 85312400-3 Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali**

### **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E PRESTAZIONALE**

#### **Articolo 1 – Oggetto del capitolato e valore dell’Appalto**

Il presente capitolato di appalto disciplina il contratto per la gestione del servizio “**Integrazione scolastica**” – Finanziato con risorse del FNPS 2017-2018 e FSR 2017-2018.

Il valore economico complessivo stimato del servizio oggetto di affidamento, relativo all’anno scolastico 2021/22 e comunque fino a completo esaurimento delle ore previste dal Bando/Disciplinare di gara, è di € **314.285,70**, oltre IVA al 5%, e precisamente:

- € 307.690,70 Spese di personale;
- € 4.000,00 Oneri di sicurezza;
- € 2.595,11 Spese generali;
- € 15.714,29 per I.V.A. al 5%;

per un importo complessivo annuo pari a € **330.000,00**, comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti che cadono in capo all’aggiudicatario del contratto di appalto, compreso l’utile d’impresa. e di tutti gli altri oneri diretti e/o indiretti posti, dalla legge, a carico dell’aggiudicatario del contratto di appalto.

L’Ambito A04 non ha alcun obbligo nei confronti dell’Operatore aggiudicatario e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell’attività appaltata, dovesse subire o procurare ad altri (utenti o la stessa Stazione Appaltante).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante accetta e prende atto che durante il contratto potranno dunque verificarsi variazioni in aumento o in diminuzione, le quali dovranno essere garantite alle stesse condizioni di cui al presente capitolato fino alla concorrenza del 20% dell’importo del contratto. Ogni variazione in aumento o in diminuzione dovrà essere approvata dal RUP.

Le variazioni del numero delle ore e/o degli utenti possono verificarsi in relazione ai bisogni dell’utenza che accede al servizio secondo le modalità descritte nel presente capitolato speciale d’appalto. Non possono comunque, essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Articolo 2 – Oggetto e descrizione del servizio.**

1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del seguente servizio:

Servizio per l'integrazione scolastica per l'autonomia personale e la comunicazione, a favore di alunni e studenti con disabilità residenti nel territorio d'Ambito A04 - Azienda Consortile, inseriti nei plessi delle scuole dei territori comunali;

Assistenza educativa a minori disabili per l'autonomia personale e la comunicazione, finalizzata a favorire e sostenere l'accessibilità e la piena fruizione dei servizi scolastici presso le sedi della scuola di infanzia, primaria, secondaria di primo grado o presso il domicilio dell'alunno nel caso fossero interrotte le presenze a scuola (istruzione domiciliare) dopo averlo concordato con il responsabile del procedimento dell'UDP;

Si dovrà rispondere ai bisogni di relazione, apprendimento, comunicazione, socializzazione, il servizio si focalizzerà sull'utilizzo del Piano Educativo individualizzato grazie alla riforma del sistema di inclusione scolastica, precisamente ai sensi dell'art.6 del decreto Legislativo n. 66/2017- Quindi il PEI pensato come progetto di vita, un insieme di interventi coordinato che rimandano all'ex art. 14 della 328/2000, l'estensione in chiave olistica della qualità della vita nelle successive fasi di sviluppo e di crescita.

Il servizio complessivamente inteso dovrà essere svolto tenendo conto delle finalità e delle caratteristiche indicate nel presente capitolato, in base agli indirizzi stabiliti dall'Ambito A04 - Azienda Consortile.

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere reso:

- di norma nelle sedi scolastiche del territorio dell'Ambito A04 - Azienda Consortile;
- nelle località di destinazione delle eventuali e possibili uscite didattiche (anche di più giorni) programmate secondo il Piano Educativo Individualizzato, (di seguito per brevità denominato PEI);
- in casi eccezionali, anche in altre sedi (es. ospedale, abitazione e luoghi protetti individuati in itinere), per alunni o studenti impossibilitati a frequentare la scuola per gravi motivi e prolungati periodi, se previsto da un progetto della scuola ed inserito nel PEI, per assicurare la continuità con gli obiettivi prefissati.

### **Articolo 3 - Destinatari**

I destinatari del Servizio sono gli alunni e gli studenti con disabilità (certificati ai sensi della Legge 104/92), residenti nell'Ambito A04 - Azienda Consortile ed iscritti alle scuole statali per l'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, soggetti disabili o con disturbi dello sviluppo psico-fisico in età scolare, fino al completamento del percorso formativo scuole primarie e secondarie di primo grado;

### **Articolo 4 - Finalità**

Il Servizio Integrazione Scolastica pone al centro della propria operatività la persona, puntando al mantenimento dell'autonomia, all'implementazione di azioni di socializzazione con il gruppo dei pari e a collaborare attivamente con il nucleo familiare.

Il servizio per l'integrazione scolastica opera al fine di supportare i percorsi di integrazione scolastica di alunni e studenti con disabilità anche garantendo il coordinamento con i servizi scolastici e socio sanitari, secondo quanto sarà previsto dall' "Accordo di programma" per l'integrazione dei servizi di cui alla Legge 104/92.

L'Ambito A04 - Azienda Consortile intende contribuire ad un'evoluzione del concetto di

integrazione scolastica ampliata al concetto di inclusione sociale, considerata come adattamento reciproco, ambiente – soggetto disabile, di un processo di autonomia emancipatrice dove l’ambiente cambia per accogliere e rispettare effettivamente le differenze e garantire loro l’eguaglianza delle opportunità e anche per questo che occorre pensare all’inclusione anche attraverso la valorizzazione del coinvolgimento dei compagni di classe.

La scuola, la famiglia e i servizi tutti, normalmente, devono essere alleati nel garantire il buon andamento del percorso scolastico anche durante l’emergenza sanitaria.

Dotarsi di un piano per la didattica digitale integrata servirà ad essere più vicino non solo al bambino disabile ma anche alla famiglia.

Tale piano dovrà tener conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità, anche partendo dalle criticità verificatesi nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. L’aggiudicatario dovrà, però, garantire prioritariamente ai bambini/e, alunni/e, studenti/se con disabilità la didattica in presenza con tutte le necessarie figure di supporto. Ove per comprovate, oggettive e specifiche condizioni individuali di contesto non sia possibile, a tutela dell’alunno con disabilità, la frequenza in presenza, occorrerà che l’assistente per l’autonomia e comunicazione assicuri un alto livello di inclusività agli alunni con disabilità, collaborando al mantenimento della relazione educativa con gli insegnanti della classe e con quello di sostegno.

Il servizio complessivamente inteso comprende una serie di interventi atti a perseguire le seguenti finalità:

- aiutare, stimolare ed affiancare la persona con disabilità, nel pieno rispetto della dignità umana e civile dei singoli, per soddisfare i bisogni utili a garantire la realizzazione del diritto allo studio e all’inclusione sociale;
- contribuire a favorire i processi di autonomia individuale, la valorizzazione e l’apprendimento di competenze, di capacità relazionali e comunicative interattive con gli altri e con l’ambiente;
- favorire la diffusione nell’ambito scolastico e nel tempo libero delle buone prassi, della cultura di empowerment, dell’accoglienza, dell’integrazione, dell’aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri;
- favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti per l’alunno con disabilità, anche con azioni educative con un respiro più ampio che includano l’attivazione e la partecipazione del gruppo classe per il conseguimento di obiettivi sociali ed educativi trasversali per tutti gli alunni della classe stessa, partendo dal presupposto che l’inclusione sia una questione di classe;
- contribuire alla definizione e realizzazione di PEI orientati alla costruzione del Progetto di vita.

## **Articolo 5 – Criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte**

Nella valutazione dell’offerta per l’aggiudicazione del servizio oggetto del bando di gara, si procederà utilizzando i criteri premiali di seguito indicati:

**QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA**

### **A. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA:**

- Possesso certificazione di qualità in osservanza delle regole UNI ISO.
- Dotazione strumentale.
- Capacità di contenimento del turn over degli operatori.

- Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro.
- Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio.
- Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali.
- Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti.

### **B. QUALITA' DEL SERVIZIO:**

- Capacità progettuale adeguata.
- Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti.
- Qualità complessiva della proposta in termini di impatto sui beneficiari e coerenza fra le linee di azione.
- Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza con precisazione degli strumenti.

## Articolo 5 – Caratteristiche del Servizio

### 5.1 Ruolo dell’Ambito A04 - Azienda Consortile

L’ Ambito A04 - Azienda Consortile è titolare delle funzioni di indirizzo, organizzazione, monitoraggio e controllo del servizio, oggetto del presente capitolato. I rapporti fra l’aggiudicatario e l’Ambito A04 - Azienda Consortile relativamente all’esecuzione del servizio sono affidati al Responsabile dell’Integrazione Scolastica dell’Ufficio di Piano.

### 5.2 Accesso al servizio

Per accedere al Servizio per l’integrazione scolastica, l’Istituto scolastico presso il quale lo studente è iscritto inoltra all’Ambito A04 - Azienda Consortile, entro il termine di fine anno scolastico, la richiesta di assegnazione di personale qualificato “Educatore” sulla base della verifica del PEI dell’anno scolastico che si sta concludendo nei GLH dedicati.

L’Ambito A04 - Azienda Consortile procede alla valutazione della documentazione ricevuta, ad effettuare eventuali approfondimenti con gli specialisti dell’ASL e della Scuola e provvede a quantificare il fabbisogno di personale educatore nei limiti delle risorse disponibili.

Nei tempi utili per l’avvio del servizio, l’Ambito A04 - Azienda Consortile invierà all’impresa Aggiudicataria il prospetto delle prestazioni richieste.

### 5.3 Elenco e funzioni del personale

Il personale previsto per il servizio “Integrazione Scolastica” è il seguente:

- a) **Coordinamento del servizio**: Laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico (Laurea in Scienze del servizio Sociale, Pedagogia, Scienze dell’Educazione o Scienze della Formazione Primaria, Sociologia, Psicopedagogia o lauree equipollenti), con esperienza di almeno tre anni nel coordinamento di servizi alla persona in particolare disabili. Categoria di inquadramento D3/E1, da impiegare per 360 ore CCNL cooperative sociali, costo orario lordo €22,21, spesa complessiva lorda stimata **€7.995,60**;
- b) **Educatore Professionale**: Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione. Categoria di inquadramento D1 da impiegare per complessive 11.000 ore CCNL cooperative sociali, costo orario lordo € 18,34, spesa complessiva lorda stimata **€201.740,00**;
- c) **Altre figure Educative**: Categoria di inquadramento C2 da impiegare per complessive 5.500 ore. CCNL cooperative sociali, costo orario lordo € 17,81 spesa complessiva lorda stimata **€97.955,00**;

L’Educatore, in adempimento all’articolo 13 punto 3 della Legge 104/92, opera per l’effettiva integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità attraverso il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione e, pertanto, pone in essere tutte le azioni che si rendono necessarie al raggiungimento di tale fine. Le principali funzioni del personale da assegnare, sono state individuate come segue.

L’Educatore:

- concorre alla stesura del PEI, in collaborazione con tutte le figure previste per l’integrazione scolastica, contribuendo all’individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle difficoltà,

delle strategie e delle metodologie per il potenziamento o mantenimento delle abilità relazionali, comunicative e dell'autonomia, anche attraverso la stesura della Programmazione Educativa e della relativa Verifica, parti integranti del PEI;

- collabora in continuità con gli insegnanti, all'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, didattiche e formative;
- nell'ambito di attività che richiedono un supporto delle funzioni socio-relazionali e/o una facilitazione della comunicazione, collabora con gli insegnanti agendo, su indicazioni specifiche, anche sugli apprendimenti;
- contribuisce, d'intesa con la scuola, a sviluppare le potenzialità inclusive del contesto scuola/classe, lavorando sui bisogni e le relazioni che in esso emergono, con lo scopo di facilitare anche la partecipazione attiva di tutti gli studenti;
- concorre al raccordo scuola-famiglia secondo le modalità comunicative da definire con la scuola e la famiglia.
- partecipa alle riunioni formali previste che riguardano gli studenti per il quale è referente, inerenti:
  - la programmazione e verifica del Piano Educativo Individualizzato;
  - gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (GLIS).
  - le attività di indirizzo, programmazione e verifica del piano di lavoro su richiesta dell'Ambito A04 - Azienda Consortile;

- 5.3.A.1 partecipa a momenti di confronto e raccordo, organizzati d'intesa con i referenti scolastici, funzionali a favorire riflessioni concertate volte a definire azioni pedagogiche ed evolutive sempre più appropriate ed adeguate, ed anche per un confronto tra educatori della stessa équipe su questioni legate al quotidiano strettamente connesse alle funzioni operative;
- 5.3.A.2 collabora con i terapisti della riabilitazione nell'individuazione degli ausili necessari alla creazione delle condizioni migliori per la permanenza dell'alunno all'interno della scuola;
- 5.3.A.3 accompagna nel tratto scuola uscita sul mezzo predisposto nel caso di assenza improvvisa del personale addetto ai trasporti dedicati;
- 5.3.A.4 accompagna l'alunno negli spostamenti interni ed esterni all'edificio scolastico, consentendogli di accedere a tutti gli spazi ed a tutte le attività previste nelle uscite, nei viaggi d'istruzione e nelle attività programmate previste nel PEI, previa riorganizzazione del monte orario assegnato su autorizzazione dell'Ente;
- 5.3.A.5 accoglie (se necessario e se programmato) gli alunni al momento dell'arrivo presso il plesso scolastico, attivando processi di autonomia, offrendo il supporto necessario, anche in collaborazione con il personale ATA della scuola. Il momento dell'accoglienza e dell'uscita dalla scuola deve essere organizzato, per quanto possibile, ottimizzando le risorse di personale;
- 5.3.A.6 collabora con la scuola nella redazione dell'orario settimanale dell'alunno (in accordo con l'Ambito), si ricorda che la compresenza tra assistente e insegnante di sostegno non è prevista per coloro che hanno tempo pieno con il sostegno, per evitare forme di protezione e di isolamento dai coetanei, salvo in casi particolari che richiedono una intensa attività di tipo educativa (es. particolarmente gravi) al bisogno documentata dal dirigente scolastico tramite un progetto specifico e ben articolato e condiviso nel GLH;
- 5.3.A.7 affianca gli alunni durante il momento della mensa (se previsto e se corrispondente alle ore programmate), attuando percorsi educativi che contribuiscano al raggiungimento del maggior

- livello di autonomia possibile e di una corretta educazione alimentare. Anche in questo caso, per quanto possibile, si richiede di seguire un modello organizzativo che ottimizzi le risorse di personale;
- 5.3.A.8 affianca l'alunno nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona, con il personale ATA, attivando percorsi educativi che consentano il raggiungimento della maggior autonomia possibile (spetta al personale ATA l'attivazione dell'assistente materiale);
- 5.3.A.9 promuove iniziative, in accordo con la scuola, volte alla predisposizione di rendere accoglienti e fruibili gli spazi comuni;
- 5.3.A.10 partecipa alle attività formative organizzate dal servizio e o dalla scuola;
- 5.3.A.11 pone in essere tutte le altre azioni non elencate ma che si rendono necessarie per un concreto supporto alla persona.

### Coordinatore

Il Coordinatore ha il compito di mantenere i rapporti con l'Ambito A04 - Azienda Consortile, nonché con gli Educatori assegnati alle Scuole - coordinare le attività di segreteria, sempre in accordo con l'Ambito A04 - Azienda Consortile.

La figura di coordinamento deve dare agli Istituti Scolastici comunicazioni inerenti l'ordinario svolgimento del servizio, mentre resta ferma la competenza del Ambito A04 - Azienda Consortile in materia di rapporti istituzionali con gli Istituti Scolastici e per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali di indirizzo programmazione e controllo.

Fuori dagli ordinari rapporti tra personale educatore e famigliari legati al normale svolgimento delle attività educative, i rapporti con le famiglie e con i servizi socio-sanitari sono di esclusiva competenza dell'Ambito A04 - Azienda Consortile.

### **5.4 Calendarizzazione del Servizio**

L'Aggiudicatario si dota dell'organizzazione necessaria per l'espletamento del Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni/studenti con disabilità oggetto del presente appalto, mettendo il personale nelle condizioni di svolgere quanto previsto.

Le attività e gli interventi devono essere resi secondo il calendario scolastico e, pertanto, non sono da erogarsi durante i periodi di chiusura infra-scolastici, intendendo per questi ultimi le festività Natalizie, Pasquali e comunque, in generale, ogni qualsivoglia interruzione delle lezioni riconducibile al calendario scolastico stesso ed all'autonomia scolastica, nonché eventuali interruzioni dovute ad elezioni o calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore o disposizioni Regionali e Nazionali per il contenimento dell'epidemia da Sars Covid-19. Per detti periodi di tempo l'Aggiudicatario non ha diritto di percepire alcuna somma e/o rimborsi e le ore non erogate in detti periodi verranno successivamente recuperate.

### **5.5 Modalità organizzative del servizio**

Il servizio sarà erogato agli alunni disabili previo GLH, presso l'istituto scolastico di appartenenza, sarà prevista l'assegnazione di un Educatore ad alunno in base al monte ore settimanali definite in GLH. Gli Educatori sono da intendersi come un gruppo stabile all'interno di ogni scuola e dovranno porre in essere gli interventi individualizzati, definiti nei PEI e che, per esigenze contingenti, si riorganizzeranno di volta in volta. Il numero di ore settimanali sarà comprensivo di eventuali accompagnamenti (necessità accessorie straordinarie) gite / viaggi d'istruzione, salvo condizioni particolari che verranno valutate.

Per tutti gli interventi “individualizzati” l’Aggiudicatario dovrà garantire, nel rispetto dell’assegnazione oraria stabilita dall’ Ambito A04 - Azienda Consortile, che venga elaborata: la Programmazione Educativa, gli eventuali aggiornamenti e la verifica della stessa.

## **Articolo 6 - Modalità attuative del servizio**

### **6.1 Presentazione e richiesta del fabbisogno**

All’avvio del servizio, in base alle assegnazioni effettuate nei GLH, l’Ufficio di Piano invierà all’impresa aggiudicataria il prospetto riepilogativo delle prestazioni per ogni alunno suddivisi per ogni Istituto Scolastico.

### **6.2 Gestione assenze e sostituzioni del personale**

L’educatore deve comunicare preventivamente le assenze programmabili al suo datore di lavoro che ha la responsabilità di informare l’Ambito A04 - Azienda Consortile e il dirigente scolastico.

In caso di assenza improvvisa, l’educatore deve darne tempestiva comunicazione al suo datore di lavoro, che ne informerà sia il Dirigente dell’Istituto Scolastico che l’Ambito A04 - Azienda Consortile, via e-mail, sia per le assenze giornaliere che superiori ad un giorno.

L’Aggiudicatario deve provvedere alla sostituzione dell’educatore nel seguente modo:

6.2.A La sostituzione sarà attivata dal primo giorno con comunicazione operatore assegnato.

6.2.B Nelle sostituzioni l’Aggiudicatario dovrà tenere presente le caratteristiche dell’alunno.

6.2.C Il personale assegnato stabilmente deve tenere un “diario” per il passaggio delle consegne in modo che la sostituzione avvenga senza creare difficoltà.

In caso di assenza dell’alunno (non programmata) le ore non erogate saranno utilizzate per un altro alunno in carico allo stesso operatore. In caso di assenza programmata le ore non potranno essere rendicontate.

## **Articolo 7 - Rapporto con le istituzioni scolastiche e con altri soggetti**

L’Aggiudicatario è l’unico responsabile del corretto svolgimento del servizio, per il quale impegnerà il personale necessario organizzando il lavoro secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché nel progetto/offerta presentato, in accordo con gli indirizzi che verranno indicati dall’Amministrazione appaltante Ambito A04 - Azienda Consortile.

L’Ambito A04 - Azienda Consortile nella persona del Responsabile di servizio curerà gli aspetti relativi alla verifica gestionale di quanto prescritto nel capitolato e per il controllo dello sviluppo delle attività. La figura di coordinamento della ditta aggiudicataria è chiamata ad assumere decisioni immediate e risolutive nei casi di ordinaria organizzazione del servizio, mentre gli eventi che comportano variazioni importanti e sostanziali all’ordinaria organizzazione vanno sempre condivisi con il responsabile UdP.

Al fine di mantenere uno stretto raccordo tra l’Ambito A04 - Azienda Consortile e l’Aggiudicatario, è istituita un’equipe tra i referenti dei suddetti.

La figura di coordinamento deve dare agli Istituti Scolastici comunicazioni inerenti l’ordinario svolgimento del servizio, mentre resta ferma la competenza del Ambito A04 - Azienda Consortile in materia di rapporti istituzionali con gli Istituti Scolastici e per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali di indirizzo programmazione e controllo.

Fuori dagli ordinari rapporti tra personale educatore e famigliari legati al normale svolgimento delle attività educative, i rapporti con le famiglie e con i servizi socio-sanitari sono di esclusiva competenza dell'Ambito A04 - Azienda Consortile.

Al fine di consentire all'Amministrazione il corretto svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo, verifica e controllo, l'Aggiudicatario dovrà osservare scrupolosamente gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Capitolato.

### **Articolo 8 - Aggiornamento e formazione**

1. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la formazione specialistica del personale addetto al servizio secondo il piano presentato in sede di offerta.
2. Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà garantire la formazione del personale relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi relativi all'attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento emergenze antincendio.
3. L'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato, prima dell'inizio effettivo del servizio, deve garantire lo svolgimento di un'attività di informazione e condivisione, con tutto il personale che sarà impiegato nella erogazione del servizio.
4. Si precisa che le ore di formazione del personale non devono coincidere con gli orari di erogazione del servizio aggiudicato.
5. L'Impresa Aggiudicataria, nell'ambito del suddetto monte orario, dovrà provvedere alla formazione finalizzata al conseguimento di competenze specifiche differenti del proprio personale educativo, al fine di sviluppare professionalità funzionali a rispondere alle diverse specifiche necessità espresse dagli alunni / studenti affiancati. Formazioni specifiche potranno essere richieste dall'Ambito A04 - Azienda Consortile.
6. L'Impresa Aggiudicataria, nell'ambito del suddetto monte orario, darà priorità, in accordo con le scuole, a percorsi di formazione continua ed integrata per tutto il personale attivo nel contesto di lavoro (educatori, docenti di sostegno, insegnanti curricolari) al fine di destrutturare il processo di delega esclusiva alle figure specializzate e sostenerne uno di responsabilità condivisa.
7. Sarà facoltà dell'Amministrazione Appaltante chiedere l'inserimento del personale dipendente comunale nei percorsi formativi previsti a carico dell'Aggiudicatario.
8. A proprio carico, l'impresa Aggiudicataria, al fine di favorire l'ingresso e l'attività di eventuali nuove figure educative (sia per personale di nuova assunzione, sia per sostituzioni definitive, sia per figure educative con funzione di jolly per le sostituzioni temporanee), si impegnerà a provvedere a quanto segue:
  - a. per gli educatori di nuova assunzione e per quelli con funzione di jolly sarà realizzato un incontro informativo-formativo, di almeno 6 ore, con il Coordinatore referente, con la finalità di illustrare la filosofia, le prassi e le procedure tipiche del servizio per l'integrazione scolastica.
  - b. per gli educatori con funzione di sostituzione definitiva deve essere garantito, per quanto possibile, un percorso di affiancamento con l'educatore uscente.

### **Articolo 9 – Corrispettivo dell'appalto. Pagamenti.**

1. Il pagamento del corrispettivo, a cadenza trimestrale, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, viene effettuato mensilmente, di norma entro trenta giorni dal ricevimento di apposita fattura elettronica emessa dall'aggiudicatario.
2. La liquidazione del corrispettivo trimestrale è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione e alla regolarità del D.U.R.C., salvo l'esito della regolarità fiscale effettuata d'ufficio dall'amministrazione aggiudicatrice, online, avvalendosi dei servizi offerti dall'Agenzia delle Entrate.
3. Nel caso in cui dalla verifica della regolarità fiscale l'aggiudicatario risulti "soggetto inadempiente", il pagamento del corrispettivo è sospeso fino all'esito della successiva verifica dalla quale risulti che l'aggiudicatario è "soggetto non inadempiente" ovvero versato all'Agenzia delle Entrate dietro emissione, da parte di quest'ultima, di motivato provvedimento.
4. L'irregolarità della regolarità contributiva determinerà l'attivazione del c.d. "intervento sostitutivo" (art.31 co.3-4 L. 98-2013 e art. 30 co.5-6 D.Lgs.50-2016).
5. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione aggiudicatrice qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del D.U.R.C.
6. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
7. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
8. Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi sono riportati negli atti di gara dell'amministrazione aggiudicatrice, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.
9. Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge 136/2010.
10. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.
11. Il responsabile unico del procedimento, al fine di garantire l'amministrazione aggiudicatrice in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'aggiudicatario non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
12. La sospensione, di norma, ha una durata massima di trenta giorni dal momento della relativa notifica al legale rappresentante dell'aggiudicatario a cura del responsabile unico del procedimento. Decorso inutilmente il tempo concesso dal responsabile unico del procedimento all'aggiudicatario, senza che l'aggiudicatario del contratto di appalto si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, il responsabile unico del procedimento procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.
13. Qualsiasi irregolarità formale o sostanziale riscontrata nella compilazione delle fatture

relative alla erogazione del servizio rispetto a quanto stabilito dal presente articolo, avrà come conseguenza il rifiuto delle fatture emesse e l'interruzione dei termini previsti per la liquidazione del corrispettivo di cui al comma 1 senza che l'aggiudicatario possa pretendere interessi di mora.

14. L'amministrazione aggiudicatrice trattiene dal corrispettivo mensile dovuto all'aggiudicatario le somme necessarie al reintegro di spese per eventuali danni cagionati a cose e/o persone per responsabilità dell'aggiudicatario e del proprio personale ovvero per il pagamento di penalità a carico dell'aggiudicatario per inadempienze contrattuali.
15. L'amministrazione aggiudicatrice non può essere ritenuta responsabile dei ritardi dei pagamenti mensili quando essi dipendono da ritardi nel trasferimento dei finanziamenti al FUA.
16. In ogni caso, ai fini della gestione del servizio, l'aggiudicatario si obbliga ad assicurare la stabilità del personale educativo per la durata del contratto (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati) e la tempestiva sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie o quant'altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio.

### **Articolo 10 – Esecuzione anticipata del contratto.**

Trattandosi di servizio di pubblico interesse, il Direttore dell'Azienda Consortile – A04 può procedere alla consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipula contrattuale.

Le riserve di legge devono intendersi sciolte con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio una volta verificati favorevolmente i requisiti e la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in capo all'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese per l'esecuzione del servizio maturate fino alla data di comunicazione circa l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto di affidamento ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

### **Articolo 11 – Proroga del contratto di appalto.**

Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

### **Articolo 12 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso in cui la stazione appaltante dovesse decidere una modifica delle caratteristiche

del servizio “**Integrazione Scolastica**” individuate dal bando\disciplinare di gara e dal presente capitolato speciale d'appalto, allo scopo di migliorare la qualità del servizio erogato; 2) nel caso in cui la stazione appaltante dovesse decidere di aumentare ovvero diminuire il numero di ore di erogazione del servizio “**Integrazione Scolastica**”.

La portata delle modifiche previste al precedente comma 1, qualora dovessero essere poste in atto, non potrà superare il 20 % l'importo posto a base d'asta.

### **Articolo 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto.**

Il direttore dell'esecuzione del contratto di appalto del servizio “**Integrazione Scolastica**” è il Responsabile Unico del Procedimento.

### **Articolo 14 - Gestione dell'esecuzione del contratto.**

1. L'amministrazione aggiudicatrice verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario mediante il direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto di appalto.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
4. Sono parte integrante del contratto di appalto:
  - a) il bando/disciplinare di gara;
  - b) il capitolato speciale di appalto;
  - c) l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;

### **Articolo 15 – Avvio dell'esecuzione del contratto.**

1. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
2. Qualora l'aggiudicatario non adempia, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'aggiudicatario.

### **Articolo 16 – La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione.**

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
2. La sospensione del contratto potrà essere ordinata per:
  - a) cause imprevedibili che non consentono il rispetto delle disposizioni recate dal presente capitolato e dal contratto di appalto;

- b) numero inadeguato degli operatori dell'aggiudicatario, che impediscono, di fatto, il regolare svolgimento del servizio;
  - c) mancata attuazione dell'offerta tecnica e/o delle proposte migliorative dell'aggiudicatario che impediscono, di fatto, la regolare esecuzione del servizio;
  - d) cause di forza maggiore;
  - e) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione del servizio e/o delle prestazioni lavorative;
  - f) Disposizioni nazionali e Regionali legate al contenimento dell'emergenza da COVID-19;
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento del legale rappresentante dell'aggiudicatario, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto; le prestazioni già effettuate e le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.
  4. Il verbale di sospensione è firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dal legale rappresentante dell'aggiudicatario.
  5. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto di appalto. Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione del contratto indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
  6. Fuori dei casi previsti dal presente articolo, il direttore dell'esecuzione del contratto può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

### **Articolo 17 – Sospensione del servizio in caso di sciopero.**

1. In caso di sciopero o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'amministrazione aggiudicatrice e/o l'aggiudicatario dovranno, in reciprocità, darne avviso con anticipo di 10 giorni dalla data di proclamazione dello sciopero.
2. Nel caso di sciopero dei dipendenti dell'aggiudicatario, lo stesso si impegna ad attuare le misure previste dalla legge 146/1990 e ss.mm. e a darne comunicazione scritta, almeno cinque giorni prima della data fissata per lo sciopero, al direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano all'aggiudicatario le sanzioni previste dalla legge n. 146/1990 in quanto applicabile al presente appalto.

### **Articolo 18 – Divieto di modifiche introdotte dall'aggiudicatario.**

1. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal responsabile unico del procedimento (RUP).
2. Le modifiche non previamente autorizzate e approvate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile unico del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la riorganizzazione del servizio oggetto del presente capitolato di appalto e

dell'offerta tecnica.

### **Articolo 19 – Varianti introdotte dall'amministrazione aggiudicatrice.**

1. L'amministrazione aggiudicatrice può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
  - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni ministeriali in materia di organizzazione e di gestione del servizio **"Integrazione Scolastica"** che incidono sul contratto di appalto posto in esecuzione;
  - b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile unico del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse umane, beni materiali e strumentali non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
  - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio verificatisi nel corso della esecuzione del contratto;
  - d) per tutti gli altri motivi elencati nell'articolo 12 del presente capitolato.
2. Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'aggiudicatario medesimo e che siano ritenute opportune dal responsabile unico del procedimento.

### **Articolo 20 – Variazioni entro il venti per cento (Limite del quinto d'obbligo).**

1. Fatti salvi gli obblighi della amministrazione aggiudicatrice di cui al bando e disciplinare di gara, al presente capitolato e al contratto di appalto, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stessa amministrazione aggiudicatrice, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
2. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il Venti per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.
3. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate dal responsabile unico del procedimento.
4. In tali casi l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
5. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'aggiudicatario.
6. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, alle stesse condizioni previste dal contratto.

7. In ogni caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'amministrazione aggiudicatrice e che il responsabile unico del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'aggiudicatario maggiori oneri.

### **Articolo 21 – Garanzia definitiva.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice degli Appalti, l'aggiudicatario deve costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio sottoscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto.
4. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
5. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare il documento scansionato, in originale o in copia autenticata, della relativa certificazione di qualità, sottoscritto con firma digitale.
6. La stazione appaltante si avvale della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio aggiudicato nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
7. La stazione appaltante incamera la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento;

### **Articolo 22 – Assicurazioni.**

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'amministrazione aggiudicatrice o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserve od eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di ditte assicuratrici.
2. L'aggiudicatario si assume in particolare tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni a persone di cui sia dimostrato il nesso di causalità tra l'agire dell'aggiudicatario e del proprio personale e i danni fisici, morali ed economici della persona o delle persone danneggiate.
3. L'aggiudicatario provvederà a contrarre, con onere a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività gestita, con la copertura di €5.000.000,00 per sinistro, €2.000.000,00 per persona ed €1.000.000,00 per danni a cose, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio aggiudicato. Articolo 22 - Obblighi di riservatezza.

### **Articolo 23 - Obblighi di riservatezza.**

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che vengono trattate da procedure informatizzate di gestione del servizio appaltato, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.
2. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dall'aggiudicatario anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

### **Articolo 24 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e di sicurezza.**

1. L'aggiudicatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:
  - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il contratto di appalto. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria o receda da esse e prescinde dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
  - b) l'aggiudicatario è tenuto al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia

- previdenziale, assistenziale, antinfortunistica oltre che al regolare assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del proprio personale eventualmente previsto da leggi speciali;
- c) l'aggiudicatario è tenuto alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute dei lavoratori e all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 per quanto di sua competenza.
  2. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del responsabile unico del procedimento, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi; deve, inoltre, produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti così come copia conforme dei contratti stipulati.

### **Articolo 25 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione dell'appalto.**

1. L'amministrazione aggiudicatrice verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
2. E' in facoltà del direttore dell'esecuzione del contratto, anche tramite un suo delegato, in qualsiasi momento, effettuare controlli e verifiche della esecuzione del contratto di appalto al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato, al Piano di Gestione e al Progetto Educativo dell'aggiudicatario in base al quale è stato aggiudicato il servizio, e alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto o un suo delegato, redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione del servizio. Articolo 26 – Richiami e diffide in corso di esecuzione del contratto.

### **Articolo 26 – Richiami e diffide in corso di esecuzione del contratto.**

1. L'impresa aggiudicataria che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze e inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Le diffide e/o i richiami per negligenze e/o inadempienze contrattuali, se non diversamente disciplinato nel presente capitolato che forma parte integrante e sostanziale con il contratto

- di appalto, sono formulate e sottoscritte dal direttore dell'esecuzione del contratto e notificate al legale rappresentante dell'aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata.
4. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario è tenuto a controdedurre alle diffide e/o ai richiami notificati entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data della notifica, a mezzo posta elettronica certificata, delle diffide e/o richiami.
  5. Ad esito negativo della valutazione delle controdeduzioni, il direttore dell'esecuzione del contratto, applica le penali di cui all'articolo 31 del presente capitolato.
  6. Se non diversamente disciplinato dal presente capitolato, l'importo delle penali viene detratto dal compenso mensile dovuto all'aggiudicatario con determinazione del direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando che il valore complessivo delle penali applicate non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del corrispettivo netto contrattuale.
  7. Nell'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto previa notifica della decisione al legale rappresentante dell'aggiudicatario che nei tre giorni lavorativi decorrenti dalla data della notifica può produrre ulteriori elementi giustificativi.

### **Articolo 27 – Inadempimenti e penali.**

1. In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice, fatto salvo il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato nella tabella seguente.
2. In presenza di inadempimenti contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il direttore dell'esecuzione del contratto li contesta al legale rappresentante dell'aggiudicatario, a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario è tenuto a fornire le sue controdeduzioni, a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione.
4. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni, il direttore dell'esecuzione del contratto applica la penale, secondo la seguente tabella, con propria determinazione.
5. Le penali vengono detratte dal compenso mensile spettante all'aggiudicatario.
6. L'Aggiudicatario, pertanto, è obbligato a corrispondere una penale per tutte le inadempienze riscontrate dall'Ambito A04 - Azienda Consortile, direttamente o su segnalazione di terzi, per i seguenti casi, senza esclusione di eventuali conseguenze penali e civili:
  - si rende colpevole di manchevolezze o deficienze nella qualità dei rispettivi servizi affidati;
  - assicura una presenza dell'operatore non corrispondente per difetto a quella offerta in sede di gara e non provveda alla sua sostituzione come previsto dal presente capitolato, per ogni giorno €250,00;
  - effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso d'invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni dei rispettivi servizi; per la prima violazione €250,00. Per ogni violazione successiva €500,00;
  - non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio da prestare per la prima violazione €250,00. Per ogni violazione successiva €500,00;

- mancato rispetto di ogni singolo punto o obbligo previsto dal presente capitolato e/o contratto o dall'offerta progetto presentata in sede di gara: per la prima violazione €250,00; Per ogni violazione successiva: €500,00;
- non rispetta quanto previsto nel presente capitolato, anche in ordine ai requisiti richiesti per il personale utilizzato: €1.000,00;
- sospensione, interruzione e/o mancata esecuzione, parziale o totale dei servizi indicati negli artt. 6 e 8 del presente capitolato e nell'offerta-progetto presentata in sede di gara: per ogni giorno €500,00. In relazione a tale ipotesi si specifica che l'esecuzione dei servizi, delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto non può essere interrotta né sospesa dalla ditta aggiudicataria per nessun motivo, salvo cause si forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dall'Ente appaltante.

Si precisa che le suddette penali sono cumulabili fra loro.

7. Il valore complessivo delle penali applicate non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del corrispettivo netto contrattuale.
8. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva, nei casi di inadempienze più gravi che comportino danni a carico degli utenti o dei loro familiari, di rivalersi sull'aggiudicatario per i danni subiti.

### **Articolo 28 – Stipula del contratto.**

1. La stipula del contratto è subordinata alla verifica favorevole dei requisiti e della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione da parte dell'aggiudicatario.
2. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'amministrazione aggiudicatrice ne chieda espressa e motivata esecuzione anticipata.

### **Articolo 29 - Risoluzione del contratto.**

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per la gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. Il contratto è risolto di diritto nel caso di sopravvenuta carenza della copertura finanziaria relativa all'espletamento del servizio aggiudicato e nel caso di rinuncia, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, a proseguire nell'attuazione del servizio, oggetto del presente appalto.
2. In caso di risoluzione del contratto di appalto per uno o più motivi tra quelli elencati al precedente comma 1, all'aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione del contratto di appalto, tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali derivanti dalla stipula del contratto di appalto.

3. Costituiscono, comunque, motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
  - a) Qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 31 si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio;
  - b) Sospensione unilaterale, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore del servizio affidato;
  - c) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le normali e ordinarie attività del servizio;
  - d) Sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso degli stessi requisiti professionali del personale sostituito;
  - e) Mancata attuazione del Piano di Gestione e del Progetto Educativo del servizio Integrazione Scolastica;
  - f) Mancata attuazione del Piano Pasti del servizio Integrazione Scolastica;
  - g) Riutilizzo, in qualsiasi modo, del cibo non somministrato;
  - h) Inosservanza o non corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 128/1999 in merito alle procedure di acquisto degli alimenti;
  - i) Mancata o incompleta fornitura di posate, tovaglie, tovaglioli ed altri utensili necessari alla somministrazione e al consumo dei pasti;
  - j) Mancata o inesatta o incompleta attuazione delle procedure di controllo HACCP;
  - k) Mancata o incompleta fornitura del materiale didattico destinato alle attività ludico-cognitive dei bambini utenti del servizio Integrazione Scolastica;
  - l) Mancata attuazione degli interventi/attività/servizi previsti dal progetto di organizzazione e di implementazione del servizio in base al quale si è proceduto all'aggiudicazione;
  - m) Mancata attuazione delle proposte migliorative offerte dall'aggiudicatario in sede di gara per colpa dell'aggiudicatario stesso;
  - n) Inosservanza dei contratti collettivi applicabili agli operatori e della normativa disciplinante gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali a carico dell'aggiudicatario;
  - o) Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'aggiudicatario;
  - p) Mancato rispetto da parte degli operatori dell'aggiudicatario o da parte dell'aggiudicatario medesimo dell'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti di cui venga a conoscenza;
  - q) Ogni inadempimento da parte dell'aggiudicatario che comporti disagi reiterati all'utenza.
4. Al verificarsi di uno o più dei casi suindicati, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Fermo quanto previsto dal presente capitolato e da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575,

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla esecuzione del servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal direttore della esecuzione del contratto.

7. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerta che comportamenti dell'aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio, redige apposito verbale.
8. Il direttore dell'esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine di tre giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
9. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto.
10. Qualora l'aggiudicatario intendesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta al direttore dell'esecuzione del contratto con un anticipo di almeno 30 giorni. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice si rivale su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno subito.
11. Il direttore dell'esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto nei casi in cui essa è prevista da altri articoli del presente capitolato che si intendono qui integralmente riportati e trascritti.
12. Si applicano al presente articolo, per quanto qui non disciplinato, le disposizioni recate dall'articolo 108 del Codice. Articolo 30 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

### **Articolo 30 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.**

1. L'amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'aggiudicatario, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio aggiudicato.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Ove nessuna delle imprese interpellate possa assumere l'affidamento del servizio ovvero nel caso in cui l'impresa aggiudicataria risulta essere l'unica impresa offerente, l'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo posta elettronica certificata e ove non possibile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. All'impresa inadempiente vengono addebitate le spese sostenute in più dall'amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa medesima previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento del direttore dell'esecuzione del contratto.
6. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **Articolo 31 – Cessione del contratto. Divieto.**

1. E' vietata la cessione del contratto sottoscritto tra l'Ambito A04 - Azienda Consortile e l'aggiudicatario. Tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato di appalto e dal contratto.

### **Articolo 32 – Divieto di subappalto.**

1. L'aggiudicatario del presente appalto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio aggiudicato secondo le disposizioni recate dal presente capitolato, dalle proprie offerte tecnica ed economica, in base al quale il servizio oggetto di gara è stato aggiudicato.
2. E' vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio aggiudicato.
3. In caso di inosservanza il contratto è risolto di diritto salva ogni azione sanzionatoria dell'agire dell'aggiudicatario prevista dal presente capitolato di appalto, dal Codice e dalle vigenti leggi in materia.

### **Articolo 33 – Divieto di subappalto.**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite relative al servizio **Integrazione Scolastica**.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'aggiudicatario, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione aggiudicatrice prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del servizio **Integrazione Scolastica** erogato fino al momento della rescissione del contratto.
3. Si applica al presente appalto l'istituto del recesso di cui all'articolo 109 del Codice per quanto non previsto dal presente articolo e in quanto applicabile al presente appalto.

### **Articolo 34 – Clausola risolutiva espressa.**

1. Si applica al presente appalto la clausola risolutiva espressa.
2. La clausola risolutiva espressa, come modalità tipica di risoluzione del contratto per inadempimento, è disciplinata dall'articolo 1456 del codice civile.

### **Articolo 35 - Accordo bonario.**

Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice si applicano, in quanto compatibili, anche al presente appalto quando insorgano controversie in fase esecutiva del servizio, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

### **Articolo 36 – Transazione.**

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo al servizio **Integrazione Scolastica** possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
3. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

### **Articolo 37 – Foro competente.**

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avellino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **Articolo 38 – Danni e responsabilità.**

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione aggiudicatrice e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto e in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

### **Articolo 39 – Domicilio dell'aggiudicatario.**

Ai fini della esecuzione del contratto e per tutte le comunicazioni inerenti la sua esecuzione, l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell'aggiudicatario medesimo.

### **Articolo 40 – Pubblicazione degli atti di gara.**

Il presente capitolato, unitamente al bando e disciplinare di gara è pubblicato sulla piattaforma MEPA unitamente alla richiesta di R.D.O. del punto ordinante della stazione appaltante



## Piano di Zona Sociale Ambito A04

Comune di Avellino  
Piazza del Popolo, 1  
Tel. 0825 200 557 - 324 - 316 - 280  
pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it



### **Articolo 41 – Rinvio.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio al codice civile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio, inoltre, al Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e alle linee guida dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in quanto applicabili alla presente gara di appalto.

### **Articolo 42 – Responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto.**

Ai sensi dell’articolo 31 del Codice, il responsabile unico del procedimento (RUP), è il dott. Vincenzo Lissa, coordinatore Ufficio di Piano.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema MePa.

Il Coordinatore dell’Ufficio di  
Piano dell’Ambito A04 - Azienda Consortile  
Dott. Vincenzo Lissa